

Normativa e prassi

Acconti a percentuale piena: i codici per compensare il credito

30 Novembre 2011

Vanno utilizzati, in F24, da chi ha effettuato il versamento dell'Irpef, della cedolare secca e della sostitutiva per i minimi senza avvalersi del differimento

Thumbnail
Image not found or type unknown

Il differimento di 17 punti percentuali dell'acconto Irpef 2011, stabilito dal Dpcm del 21 novembre, all'origine dei due nuovi codici tributo "1797" e "1844" e alla ridenominazione del codice "4035", già utilizzato in occasione di un analogo spostamento avvenuto nel 2009.

E' il contenuto della **risoluzione n. 117/E** del 30 novembre.

La riduzione dell'acconto per i periodi d'imposta 2011 e 2012 era contenuta nella manovra estiva del 2010 (articolo 55 del DI 78/2010). Il Dpcm del 21 novembre 2011 ha determinato nell'82% l'entità dell'acconto Irpef per l'anno in corso e ha fornito le necessarie indicazioni ai contribuenti e ai sostituti d'imposta su come operare nel caso in cui il versamento dell'acconto sia già stato effettuato applicando la percentuale del 99%.

Lo stesso differimento vale anche per la seconda o unica rata dell'acconto della cedolare secca e dell'imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti che applicano il regime dei "minimi" (vedi comunicato stampa del 25 novembre). Per i contribuenti minimi, la misura dell'acconto si riduce dal 99% all'82% dell'imposta dovuta per il 2010, mentre per i contribuenti tenuti al versamento della cedolare secca sugli affitti la misura dell'acconto si riduce dall'85% al 68% dell'imposta dovuta per il 2011.

Per consentire a chi ha effettuato il versamento senza avvalersi del differimento di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il corrispondente credito d'imposta spettante, l'Agenzia ha istituito i codici tributo:

- **“1797”**, per i contribuenti minimi
- **“1844”**, per la cedolare secca.

Inoltre, è stato ridenominato il preesistente codice “4035” (istituito con la risoluzione 234/2009), per “attualizzarlo” alla nuova disposizione normativa.

I codici vanno riportati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”; l’“anno di riferimento” è quello cui si riferisce il credito.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/acconti-percentuale-piena-codici-compensare-credito>